

ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 15 NOVEMBRE 2005  
PER I DIRIGENTI DIPENDENTI DA EQUITALIA S.p.A. , RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. E  
SOCIETA' PARTECIPATE

Il .....2008, in Roma

Tra

**EQUITALIA S.p.A.**

e

**RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.**

e

**DIRCREDITO-FD**

nonché per adesione

**FABI**

**FIBA - CISL**

**FISAC - CGIL**

**UILCA**

**Si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti da EQUITALIA S.p.A., RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. e SOCIETA' PARTECIPATE**

## Premessa

Le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale viene stipulato al termine di un iter negoziale complessivo che ha visto la sottoscrizione del “Protocollo identificativo del settore della Riscossione” frutto del nuovo assetto societario, volto a dare unitarietà e omogeneità a tutte le società che costituiscono il Gruppo Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A.

Le trasformazioni che coinvolgono il gruppo sono state generate dal processo di trasformazione del sistema di riscossione dei tributi e, pertanto, la sua ristrutturazione globale e la sua riorganizzazione, in una logica di efficienza, tende a realizzare obiettivi di maggiore efficacia del sistema. Ciò nello spirito condiviso delle disposizioni dettate dalla riforma del servizio di riscossione di cui all’art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella Legge n. 248 del 2005 recepita dalla Regione Siciliana con propria Legge del 29 dicembre 2005 n. 19.

*In questo contesto, le Parti hanno definito il Protocollo identificativo del settore della riscossione e il Verbale di accordo sottoscritti il 28 febbraio 2008 che viene di seguito integralmente richiamato.*

*Le parti si danno reciprocamente atto che il Servizio della riscossione dei tributi, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari, è volto ad assicurare l’efficacia del sistema tributario, il contenimento degli oneri a carico dello Stato, l’equità fiscale nei confronti dei cittadini e, anche nella ricerca di una puntuale valorizzazione delle professionalità e delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore, ha, quale proprio fine istituzionale primario, quello di migliorare la qualità della riscossione per garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:*

- *un forte effetto deterrente all’evasione fiscale nazionale, regionale e locale;*
- *un deciso miglioramento del rapporto con i cittadini e gli Enti.*

*Al fine di raggiungere tali obiettivi, risulterà importante omogeneizzare ed armonizzare le procedure ed i comportamenti operativi su tutto il territorio nazionale, realizzando un governo unitario nell’azione della riscossione che garantisca uniformità di indirizzi.*

*In questo fondamentale passaggio, le lavoratrici ed i lavoratori sono un patrimonio indispensabile su cui investire, sia in termini di formazione sia in termini di valorizzazione delle diversità di genere nonché delle esperienze professionali acquisite.*

*Le Parti concordano di mantenere nel tempo, seppure attraverso apposita autonoma negoziazione di settore, le prassi e le consuetudini adottate nel passato, che hanno realizzato rinnovi contrattuali in coerenza con i complessivi contenuti della contrattazione nazionale del tradizionale Settore di riferimento e ritengono indispensabile con la stipula del Protocollo del 28 febbraio 2008 identificare il Settore della Riscossione.*

***Le Parti convengono altresì che il sistema delle relazioni sindacali sia basato su principi di responsabilità, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, improntato all' esigenza di temperare l' interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro con la necessità di incrementare il livello di efficacia e di efficienza dei servizi erogati ai contribuenti.***

***Le Parti, nell'assumere come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 nonché del "Protocollo sul welfare” del 23 luglio 2007, concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal Protocollo del 28 febbraio 2008.***

***A tal fine, le Parti ribadiscono che il più volte citato Protocollo unitamente al CCNL costituiscono un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile teso a regolamentare il rapporto di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore Riscossione Tributi.***

\*\*\*\*\*

In tale rinnovato scenario, l'intervento del Fondo di sostegno al reddito ed all'occupazione di cui al Decreto 24 novembre 2003, n. 375, rappresenta la opportunità di conferire al riformato sistema, maggiore efficienza ed efficacia anche determinata dal costituirsi di nuovi equilibri nell'ambito della dirigenza.

Il suddetto processo evolutivo potrà essere, inoltre, favorito dalla realizzazione degli interventi formativi previsti, in un'ottica di riconversione e riqualificazione professionale, dall'art. 5, c. 1, lett. a) del citato decreto 24 novembre 2003, n. 375.

Le parti, infine, concordano di individuare strumenti idonei ad accrescere l'efficienza e la competitività complessiva del sistema.

### **Art. 3**

Il comma 1 dell'art. 3 (inquadramento) del ccnl 15 novembre 2005 è modificato come segue:

1. Ai fini del presente contratto sono dirigenti **i lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, come tali qualificati dall'azienda** in quanto ricoprono un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'azienda.

## Art. 9

I commi da 3 a 5, nonché la norma transitoria dell'art. 9 (Struttura della retribuzione) del ccnl 15 novembre 2005 sono sostituiti dai seguenti:

**3. Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2007, viene riconosciuto un importo sotto forma di “una tantum” (v. tabella allegata).**

**Tale importo:**

- è computato, pro quota, in relazione all'eventuale minor servizio retribuito prestato dall'interessato nel periodo medesimo;
- è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento disciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
- viene “tabellizzato” a far tempo dal 1 gennaio 2008 ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti di cui all'alinea che precede.

**4. Per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegate.**

**5. L'assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 9 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 2002 è rivalutabile sulla base degli incrementi di seguito indicati:**

- 1° gennaio 2008: 3,84%;
- 1° luglio 2008: 0,85%;
- 1° dicembre 2008: 0,85%;
- 1° luglio 2009: 0,75%;
- 1° dicembre 2009: 0,75%;
- 1° luglio 2010: 0,75%;
- 1° dicembre 2010: 0,75%.

**6. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a:**

- €61.722,83 dal 1° gennaio 2008;
- €62.247,51 dal 1° luglio 2008;
- €62.776,61 dal 1° dicembre 2008;
- €63.247,47 dal 1° luglio 2009;
- €63.879,92 dal 1° ottobre 2009;
- €64.358,97 dal 1° dicembre 2009;
- €64.841,66 dal 1° luglio 2010;
- €65.327,99 dal 1° dicembre 2010.

**Norma transitoria**

Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 2006 e la data di stipulazione del presente accordo ....., gli effetti economici relativi a detto periodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà ex D.M. 24 novembre 2003, n. 375.

Art. 19

Il comma 10 dell'art. 19 (Malattie e infortuni) del ccnl 15 novembre 2005 è modificato come segue:

**10.** Le imprese segnaleranno, **con un mese di anticipo**, ai dirigenti interessati, nei singoli casi, **la** scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.

**Viene aggiunta in calce la seguente**

**RACCOMANDAZIONE**

**Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. raccomandano alle aziende di valutare con la massima considerazione, ai fini di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, la condizione dei dipendenti affetti da patologie di analoga gravità.**

## Art. 23

All'art. 23 (formazione e aggiornamento professionale) del ccnl 15 novembre 2005 viene inserita la seguente

### **PREMESSA**

**Alla luce dei processi di evoluzione e di aggregazione e della innovazione tecnologica in atto all'interno del Gruppo, le Parti riconoscono il ruolo strategico e la centralità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dirigenti.**

**Ai fini di cui sopra le imprese si avvarranno anche delle risorse derivanti dai Fondi interprofessionali e delle altre fonti – europee, nazionali e regionali – di finanziamento della formazione manageriale.**

## **Art. 25**

L'art. 25 (Assistenza sanitaria) del ccnl 15 novembre 2005 viene modificato come segue:

### **Norma transitoria**

**In considerazione dei processi di omogeneizzazione e uniformità di trattamenti all'interno del Gruppo Equitalia, nonché in relazione all'accordo del 30 luglio 2008 istitutivo di una polizza sanitaria unica di Gruppo, i trattamenti di assistenza sanitaria di cui all'art. 25 del CCNL 15 novembre 2005 devono considerarsi assorbiti fino a concorrenza e sono pertanto da ricondursi esclusivamente a quanto previsto nell'accordo citato, nonché ai trattamenti che saranno tempo per tempo vigenti.**

**Consequentemente vengono abrogati i comma 1, 2 e 3 dell' articolo citato.**

### **Nota a Verbale**

***Per quanto concerne la polizza sanitaria relativa ai dirigenti di Riscossione Sicilia S.p.A. la stessa provvederà tramite la sua partecipata alla stipula di una polizza sanitaria collettiva.***

## Art. 30

L'art. 30 e l'art. 32 (Collegio arbitrale e tentativo obbligatorio di conciliazione) del CCNL 15 novembre 2005 vengono unificati e così modificati:

1. Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa, delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia

### *Conciliazione*

2. In caso di controversie individuali di lavoro, le Parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale ~~con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali~~ secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

3. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica nazionale di conciliazione.

4. La segreteria della Commissione può riunirsi su accordo delle parti presso **Equitalia S.p.A.** o presso Riscossione Sicilia S.p.A.

5. La predetta Commissione è composta:

- a) per le aziende, da un rappresentante di **Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.**;
- b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

6. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di aziende, anche tramite **Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.**

7. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r.

8. La richiesta deve precisare:

- a) le generalità del ricorrente e l'azienda interessata;
- b) la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il dirigente; ad **Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.** qualora la parte ricorrente sia l'azienda;
- c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
- d) l'oggetto della vertenza.

9. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, informa tutte le parti, tempestivamente, circa data e luogo della comparizione ai fini del

tentativo di conciliazione.

**10.** Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 bis c.p.c.

**11.** Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c..

**12.** Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.

**13.** Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 412 c.p.c..

#### *Arbitrato*

**14.** E' costituito, in via sperimentale, ai sensi dell'art. 412 ter e quater c.p.c., a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma.

1. Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente da **Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.** e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e da **Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.**
2. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta **di Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.** o dell'Organizzazione sindacale stipulante il presente Accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio (Roma o Palermo).
3. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
4. Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.
5. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
6. Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura **di Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.**
7. Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.
8. Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.
9. Il Collegio viene investito della vertenza su istanza della Organizzazione sindacale.

Detta Organizzazione inoltra al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso sottoscritto dal dirigente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.

10. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della Organizzazione di cui al precedente comma, **ad Equitalia s.p.a. o Riscossione Sicilia s.p.a.** ed al datore di lavoro interessato.
11. I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento dell'eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
12. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
13. Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le Parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
14. Il Collegio può assegnare alle Parti un termine per l'eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche.  
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
15. Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
16. Ove il Collegio, con motivato giudizio pronunciato secondo equità, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, dispone contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto da corrisondersi in aggiunta a quest'ultime.
17. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Collegio stabilisce l'indennità supplementare nella misura graduabile tra:
  - un minimo pari al corrispettivo di 7 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al presente contratto;
  - un massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al presente contratto.
18. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in azienda o nel gruppo, in qualsiasi qualifica, superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti fra i 46 ed i 56 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto
- 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto
- 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto
- 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto
- 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto
- 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto.

Le norme di cui al presente articolo si applicano ai licenziamenti intimati successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

Le spese della procedura arbitrale vengono ripartite al 50% fra le parti stipulanti che hanno costituito il Collegio stesso.

## **Nota a verbale**

Le parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell'arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.

## **CHIARIMENTO A VERBALE**

**Per garantire la necessaria terzietà e autonomia decisionale e nell'esperimento delle procedure di conciliazione e di arbitrato riportate nei commi che precedono, la composizione delle commissioni di conciliazione e dei collegi arbitrali dovrà evitare che membri designati da parte datoriale si trovino in situazione di potenziale conflitto di interessi per la risoluzione delle controversie in argomento.**

## **Nota esplicativa**

**In occasione della stipula del testo coordinato del presente accordo di rinnovo del CCNL verrà inserita apposita norma che chiarirà le modalità operative della procedura relativa all'art. 32.**

**In particolare verrà chiarito che la commissione di conciliazione nazionale potrà essere convocata con accordo tra le parti presso Roma o Palermo.**

## Art. 33

In calce all'art. 33 (Rappresentanza sindacale) del ccnl 15 novembre 2005 vengono aggiunte le seguenti

### **DICHIARAZIONI DELLE PARTI**

**Le Parti costituiranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, un'apposita commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l'art. 5 del d.lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007, in tema di informazioni riservate.**

**Le Parti convengono di convocare entro .... La Conferenza congiunta prevista all'ultimo comma della parte B del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del 16 giugno 2004, nel cui ambito saranno esaminati anche temi del Libro Verde e della strategia di Lisbona.**

Art. 34

Il comma 1 dell'art. 34 (Procedura di rinnovo) del ccnl 15 novembre 2005 è modificato come segue:

1. Le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative **sei** mesi prima della scadenza del presente contratto.

## Art. 36

Il comma 4 dell'art. 36 (Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti) del ccnl 15 novembre 2005 è sostituito come segue:

4. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può chiedere un incontro da tenere in sede Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l'obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, **in presenza dei rappresentanti dell'azienda interessata e delle relative strutture sindacali.**

Art. 37

Il comma 2 dell'art. 37 (Decorrenze e scadenze) del ccnl 15 novembre 2005 è sostituito dal seguente:

- 2. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2008, salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2010.**

Art. (numerazione da definire)

Commissione nazionale di studio

**Le Parti stipulanti si incontreranno ad esito dei lavori della Commissione nazionale di studio di cui all'appendice n. 2 dell'accordo di rinnovo 9 aprile 2008 del ccnl per i quadri direttivi e le aree professionali, per una valutazione congiunta in tema di scala parametrica.**

Art. (numerazione da definire)

Commissione nazionale di studio in tema di salute e sicurezza

**Le Parti stipulanti attiveranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, i lavori di una Commissione nazionale di studio per verificare l'attualità dell'Accordo nazionale 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.**

Art. (numerazione da definire)

Long term care

**Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre una copertura assicurativa per Long term care, in relazione all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.**

**Detta copertura verrà garantita per il personale dipendente del settore della riscossione attraverso un contributo annuale pari ad €200,00 pro capite a carico dell'azienda, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno.**

**Ai fini dell'attuazione di quanto precede, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, si avvieranno i lavori per stabilire quanto necessario al funzionamento dell'istituto stesso (ad esempio: inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all'attivazione dell'istituto; modalità anche temporali del versamento e l'individuazione del soggetto gestore).**

Art. (numerazione da definire)

**Le Parti stipulanti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo per la definizione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro.**

**Ai fini della verifica da effettuare alla scadenza del ccnl, ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993, le Parti si danno che i valori inflattivi considerati nell'accordo di rinnovo del 15 novembre 2005 sono i seguenti:**

- **2008 1,7%**
- **2009 1,5%**
- **2010 1,5%**

**IMPORTO UNA TANTUM**  
valore complessivo, biennio 2006/2007

A COPERTURA DAL 1.1.2006 AL 31.12.2007	<b>STIPENDIO</b>	<b>SCATTO di anzianità</b>	<b>Importo ex ristrutturazione tabellare</b>
	2.883,85	57,69	8,66

A COPERTURA DAL 1.1.2006 AL 31.12.2006	<b>STIPENDIO</b>	<b>SCATTO di anzianità</b>	<b>Importo ex ristrutturazione tabellare</b>
	1.383,07	27,67	4,15

A COPERTURA DAL 1.1.2007 AL 31.12.2007	<b>STIPENDIO</b>	<b>SCATTO di anzianità</b>	<b>Importo ex ristrutturazione tabellare</b>
	1.500,78	30,02	4,51

**TABELLE RETRIBUTIVE**  
PER IL DIRIGENTE DI LIVELLO MINIMO

PARAMETRAZIONE DAL 1° GENNAIO 2008 (B)	<b>STIPENDIO</b>	<b>SCATTO di anzianità</b>	<b>Importo ex ristrutturazione tabellare</b>
	4.747,91	94,04	14,11

DAL 1° LUGLIO 2008	<b>STIPENDIO</b>	<b>SCATTO di anzianità</b>	<b>Importo ex ristrutturazione tabellare</b>
	4.788,27	94,84	14,23

DAL 1° DICEMBRE 2008	<b>STIPENDIO</b>	<b>SCATTO di anzianità</b>	<b>Importo ex ristrutturazione tabellare</b>
	4.828,97	95,65	14,35

DAL 1° LUGLIO 2009	<b>STIPENDIO</b>	<b>SCATTO di anzianità</b>	<b>Importo ex ristrutturazione tabellare</b>
	4.865,19	96,37	14,46

DAL 1° OTTOBRE 2009	<b>STIPENDIO</b>	<b>SCATTO di anzianità</b>	<b>Importo ex ristrutturazione tabellare</b>
	4.913,84	97,33	14,60

DAL 1° DICEMBRE 2009	<b>STIPENDIO</b>	<b>SCATTO di anzianità</b>	<b>Importo ex ristrutturazione tabellare</b>
	4.950,69	98,06	14,71

DAL 1° LUGLIO 2010	<b>STIPENDIO</b>	<b>SCATTO di anzianità</b>	<b>Importo ex ristrutturazione tabellare</b>
	4.987,82	98,80	14,82

DAL 1° DICEMBRE 2010	<b>STIPENDIO</b>	<b>SCATTO di anzianità</b>	<b>Importo ex ristrutturazione tabellare</b>
	5.025,23	99,54	14,93